



COMUNE DI DELIANUOVA

Provincia di Reggio Calabria
Piazza G. Marconi - 89012
tel.: 0966/963004-884 - Fax 0966/963013-405
www.comune.delianuova.rc.it

RELAZIONI SINDACALI Informazione preventiva/Concertazione CONTRATTO DECENTRATO 2011

VERBALE n.2/11

In data 21.11.2011 alle ore 10,00, presso la sala consiliare del Comune di Delianuova, in seguito alla convocazione prot. n. 5467 del 11/11/11, sono presenti:

1) DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dr. Rodolfo Esposito *segretario del comune*,
Dr. Giuseppe Carbone
Arch. Leo Italiano
Clemente Pasquale

2) R. S. U.
Strano Domenico

3) ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

CISL F.P Sig. Sera Vincenzo

Dopo il confronto negoziale, al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Annuale Decentrato Integrativo - Risorse Decentrate Anno 2011 del personale dipendente del Comune di Delianuova, che è parte integrante del presente Verbale, che si chiude alle ore 11,00.

Letto, approvato sottoscritto

1) DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Dr. Rodolfo Esposito *segretario del comune*,
Dr. Giuseppe Carbone
Arch. Leo Italiano
Clemente Pasquale

2) R. S. U.
Strano Domenico

3) ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

CISL F.P Sig. Sera Vincenzo



COMUNE DI DELIANUOVA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2011

Addì **ventuno novembre 2011** alle ore 10,00 nelle sede municipale di Delianuova, tra la delegazione trattante di parte pubblica composta da:

Dr. Rodolfo Esposito Segretario comunale

Dr. Giuseppe Carbone Responsabile area finanziaria

Sig. Clemente Pasquale Responsabile area amministrativa

Arch. Leo Italiano Responsabile area tecnica

e le rappresentanze Sindacali composte da:

➤ R.S.U – Sig. Strano Domenico

e i rappresentanti Territoriali OO.SS. Sig.:

Sera Vincenzo in rappresentanza della C.G.I.L. F.P.

Assente il rappresentante della C.G.I.L. F.P. che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo sottorichiamata;

PREMESSO:

- che in data 14.12.2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo valido per l'anno 2010;
- che con deliberazione della G.C. n.95 del 06.10.2011 sono stati impartiti gli indirizzi alla delegazione trattante in ordine alla contrazione decentrata 2010 ed è stato preso atto del fondo risorse contrattazione decentrata 2011, allegato al presente contratto **sub B**);
- che in data 03.11.11 si è tenuta la riunione della delegazione trattante di informazione preventiva e concertazione sul contratto decentrato 2011, come da verbale n.01/11 conclusasi con la sottoscrizione della bozza di accordo annuale decentrato integrativo risorse decentrate 2011;
- che il Revisore del conto ha trasmesso la certificazione sulla compatibilità dei costi ai sensi di legge in data 09.11.2011;

- che con deliberazione della G.C. n.109 del 10.11.11 è stata autorizzata la sottoscrizione del predetto contratto decentrato 2011;
- che con nota n.5467 del 11.11.2011 le parti che hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo sono state convocate in data odierna per la definitiva sottoscrizione;

Quanto sopra premesso,

Le parti, in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali". richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:

- a) all'art. 3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
- b) all'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
- c) all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Delianuova

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.

3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

4. Il presente contratto ha validità per l'anno 2011 ~~con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 a far data dal 1.1.2012 in applicazione dell'art. 65, comma 3, dello stesso decreto legislativo.~~

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. ripartizione fondi risorse economiche

Il DL n. 112/2008 ha introdotto, a decorrere dal 26 giugno del 2008, una serie di disposizioni normative innovative anche in materia di trattamento del personale. In particolare, l'art. 71 del DL n. 112/2008 prevede che, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi 10 giorni di assenza, è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole previsto dai CCNL per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro od a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day hospital, a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Di conseguenza, tutte le indennità di seguito disciplinate verranno soggette, in caso di assenza per malattia del dipendente, alla riduzione prevista dal citato art. 71 del DL n. 112/2008.

ART.5

Indennità previste dall' art. 17 DEL CCNL del 01.04.1999

Indennità di maneggio valori

(art. 17, comma 1, lett. d, del CCNL del 01/04/1999)

Per l'anno 2011 si riconosce tale indennità nei limiti fissati dal contratto di indennità giornaliera (da 0,52 a 1,55 €/giorno) quando l'importo di denaro maneggiato durante l'anno è pari o superiore a 450 volte la misura stabilita contrattualmente per l'indennità All'economista comunale, unico soggetto individuato, compete pertanto una indennità massima di € 375 per n. 250 giorni lavorativi, calcolato su uno scaglione di € 15.001,00

Indennità di disagio

(art. 17, comma 1, lett. e, del CCNL del 01.04.1999)

Si concorda di individuare le prestazioni di lavoro beneficiarie di tale indennità, in quanto comportanti un continuo e diretto svolgimento di compiti ed attività in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, e C, rapportando l'entità della relativa indennità al grado di disagio. Le parti, pertanto, individuano le seguenti fattispecie:

- personale addetto all'espletamento di prestazioni di lavoro che comportano, in modo diretto e continuo, l'esercizio di trasporto con automezzi, macchine operatrici complesse, mezzi meccanici e altri veicoli per il trasporto di materiale oppure personale a contatto, sempre in modo diretto e continuo, con catrame o bitumi, nonché addetto a lavori di manutenzione

5. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:
- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Art. 2

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
 - a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

Art 3

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Premessa

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, prendono atto dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione comunale con deliberazione G.C. n. 95 del 06.10.11 e convengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuita tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Il "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" anno 2011, è costituito secondo le modalità previste nel prospetto redatto dal Responsabile del servizio finanziario allegato **B)** al presente contratto, con gli importi sinteticamente di seguito riportati:

FONDO RISORSE STABILI	€	32.149,60
FONDO RISORSE VARIABILI	€	11.403,64
Per un importo complessivo di	€	43.553,24

ART. 4

stradale e di segnaletica stradale in presenza di traffico, con mansioni di natura prevalentemente manuale

- personale che svolge presso i vari Settori o Uffici servizi di segreteria, ivi compresa la notificazione di atti amministrativi, e che, in quanto tale, lavora in locali cui accede, in orario di servizio, il pubblico, inteso come genericità di utenti, con afflussi tali da rendere la mansione particolarmente gravosa sotto il profilo dell'affaticamento e dello stress: indennità mensile Euro 30 per undici mensilità per n.5 addetti: n.4 collab amm/vi e n.1 coll. tecn. n. 1 istruttore vigilanza per n. 5 mensilità.

L'indennità di disagio, viene disciplinata nel seguente modo:

- a) compete solo nei periodi di effettiva esposizione al disagio e, pertanto, compete solo nelle giornate di effettiva presenza in servizio
- b) non compete in caso di inidoneità permanente e assoluta alla mansione, mentre in caso di inidoneità parziale o temporanea l'indennità è ridotta del 50% ;
- c) compete per intero in caso di articolazione che copra il debito orario giornaliero (part-time di tipo orizzontale) ed in proporzione al tipo di orario in caso di part-time di tipo verticale.

La spesa complessiva annua per tale indennità, ammonta a € 1.800,00 . =

Indennità di rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'articolo 37, comma 1 del CCNL del 14/09/2000, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- b) è quantificata in complessive € 30,00 mensili (art. 41 del 22/01/2004)
- c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile;

Tali indennità saranno destinate ai seguenti profili professionali:

Profilo professionale Addetti

n.3 operai cat a

La spesa complessiva annua per tale indennità, ammonta a € 990,00. =

Indennità di responsabilità

Indennità ai sensi dell' art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999

